

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1403**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GERACI, AMADEI, ASSENNATO, BARDANZELLU, BASILE GUIDO, BASILE GIUSEPPE, BERLINGUER, BASSO, BERNARDI, BIANCO, BUZZELLI, CACCIA-TORE, CAPALOZZA, CAPACCHIONE, CARAMIA, DE MARTINO FRANCESCO, DEGLI OCCHI, DUCCI, FILOSA, GATTI CAPORASO ELENA, GIANQUINTO, GHISLANDI, GUADALUPI, GULLO, LA ROCCA, LOPARDI, MADIA, MARTUSCELLI, MEZZA MARIA VITTORIA, MARZANO, MUSOTTO, MUSOLINO, ROBERTI, ROSSI PAOLO, SANSONE, SECRETO, SPONZIELLO, STUCCHI, TARGETTI, VILLELLI**

*Annunziata il 21 gennaio 1955*

Modifica agli articoli 19, 22, 24 e 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, il trattamento di previdenza - previsto dal capo III della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è irrisorio e, per migliorarlo, non vi è altro rimedio che incrementare il patrimonio della Cassa.

L'onorevole Amatucci, nella sua relazione al disegno di legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955, davanti questa Camera, scrisse: « La vostra Commissione (III) ha approvato all'unanimità un ordine del giorno con il quale si sollecita il Governo di provvedere alla integrazione della Cassa di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, con il versamento di fondi adeguati e ciò per consentire la corresponsione della pensione in una età meno elevata da quella prevista dalla legge vigente (70 anni,

con 25 anni d'iscrizione alla Cassa, e dopo 40 anni d'iscrizione a qualunque età). È una aspirazione quanto mai legittima questa e si esprime il voto che l'attuale Guardasigilli — cui sono note, per la vasta e non lieve esperienza professionale, le condizioni degli avvocati — dovrà dare il suo appoggio e la sua opera per l'accoglimento, da parte del Governo, della giusta richiesta consacrata nell'ordine del giorno sopra ricordato ».

Senonché, in sede di discussione del cenato stato di previsione, uno dei presentatori di questa proposta, l'onorevole Geraci (seduta del 6 luglio 1954), faceva presente come sarebbe stato vano attendere l'invocato intervento da parte dello Stato, attesi i precedenti al riguardo, confermati, del resto, dal silenzio del Ministro, il quale, nelle sue dichiarazioni (atti parlamentari, seduta sopraccennata), serbò il più completo silenzio in merito

all'ordine del giorno citato dall'onorevole Amatucci.

Silenzio che non può sorprendere. È da rilevare infatti che un intervento dello Stato in ragione di lire 50 milioni per i primi cinque anni di gestione della Cassa era stato invano richiesto con l'articolo 42, n. 2, della proposta di legge n. 84 presentata dal compianto senatore Italia ed altri e comunicata alla Presidenza del Senato il 24 settembre 1948, al fine di costituire il fondo di riserva per far fronte al trattamento di previdenza degli avvocati invalidi; che, invano, negli articoli 16 e 18 della successiva proposta di legge n. 944, presentata dallo stesso senatore Italia e da altri al Senato il 25 marzo 1950, fra le entrate ordinarie della Cassa, venne previsto un contributo dello Stato di lire 100 milioni per 10 anni; che, pertanto, nella successiva proposta di legge del 19 luglio 1950, n. 944-B, presentata sempre dallo stesso senatore Italia ed altri e caldeggiata dai senatori De Nicola e Porzio, l'aspirazione a un qualsiasi intervento dello Stato venne abbandonata!

Anzi è bene aggiungere al riguardo che fu proprio a causa di quel mancato intervento dello Stato che la proposta di legge del 19 luglio 1950, n. 944-B, approvata dalla Commissione di giustizia del Senato in sede legislativa, era rimasta inoperante nei confronti dei vecchi avvocati, che avevano il maggiore bisogno di previdenza e che, se, più tardi, si ovviò a questa gravissima manchevolezza, ciò avvenne a seguito degli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati (seduta 27 novembre 1951, stampato n. 1530), alla quale uno dei presentatori dell'attuale proposta, l'onorevole Geraci, fece rimettere la proposta n. 944-B ai sensi dell'articolo 40, capoverso 11, del regolamento della Camera.

Morta e seppellita quindi ogni speranza nell'intervento dello Stato, non resta altro rimedio, come si è detto avanti, per migliorare il trattamento di previdenza, che incrementare il patrimonio della Cassa, maggiorando le entrate elencate nel capo II della legge 8 gennaio 1952, n. 6, con la conseguente modifica degli articoli 19, 22, 24 e 25 della medesima, come appresso.

Si avverte che, per quanto riguarda il contributo stabilito nel n. 2 dell'articolo 17 citata legge, si ritiene opportuno unificare le tabelle A e B di cui al prospetto contenuto nell'articolo 19; e che, sempre al fine di incrementare il patrimonio della Cassa, si crede inoltre opportuno modificare l'ultimo capoverso dell'articolo 19, nel senso che il contributo, migliorato con la presente proposta, venga corrisposto da ciascuna delle parti, anche nel caso in cui più parti, pur con la medesima posizione giuridica, siano rappresentate dallo stesso procuratore o difese dallo stesso avvocato: principio questo già accolto, con qualche limitazione, dall'articolo 12, primo capoverso, della legge 11 dicembre 1939, n. 1938.

Accolto infatti il principio stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 627, l'ultimo capoverso dell'articolo 19 della legge non ha giustificazione.

I presentatori dell'attuale proposta, sicuri che questa, divenuta legge, contribuirà a raddoppiare il patrimonio della Cassa — specialmente se l'onorevole Ministro Guardasigilli si compiacerà di richiamare i funzionari competenti, sotto comminatoria di gravi sanzioni disciplinari, alla scrupolosa applicazione degli articoli 17, n. 2, 19, 20, 22 e 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, con la conseguente eliminazione delle gravi evasioni, che in atto si verificano — la raccomandano all'approvazione dei colleghi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 19 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il contributo stabilito dal n. 2 dell'articolo 17 è corrisposto nelle seguenti misure:

#### a) *Giudizi civili e penali.*

- |   |        |
|---|--------|
| 1°) Procedimenti davanti agli uffici di conciliazione . . . . .   | L. 100 |
| 2°) Procedimenti davanti ai pretori »   | 200    |
| 3°) Procedimenti davanti ai tribunali »   | 400    |
| 4°) Procedimenti davanti alle Corti di appello, alle Corti di assise ed alle Corti di assise di appello »   | 500    |
| 5°) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, al Tribunale Superiore Militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi quelli concernenti le pensioni di guerra . . . . . | » 600  |

#### b) *Giurisdizioni speciali amministrative e tributarie.*

- |  |        |
|--|--------|
| 1°) Procedimenti con unico grado di giurisdizione . . . . .  | L. 500 |
| 2°) Procedimenti con doppio grado di giurisdizione:          |        |
| 1°) grado . . . . .  | » 400  |
| 2°) grado . . . . .  | » 500  |
| 3°) Procedimenti davanti alle Commissioni centrali . . . . . | » 600  |

Il contributo stabilito dal presente prospetto è dovuto da ciascuna parte anche nel caso in cui più parti, pur con la medesima posizione giuridica, siano rappresentate dallo stesso procuratore o difese dallo stesso avvocato ».

### ART. 2.

L'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il contributo previsto dal n. 3 dell'articolo 17 è corrisposto presso l'Ufficio del registro, all'atto della registrazione (della sentenza o del decreto) nella seguente misura:

di lire 1.000 per le sentenze emesse dai pretori;

di lire 2.000 per le sentenze e decreti emessi dal tribunale:

di lire 3.000 per le sentenze e decreti emessi dalla Corte di appello;

di lire 4.000 per le sentenze emesse dalla Corte di cassazione, dalla Corte dei conti, dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche e dal Tribunale Supremo Militare.

La registrazione o la spedizione della prima copia delle sentenze o dei decreti non può aver luogo se non sia corrisposto il contributo sopraindicato.

L'Ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscossione a favore di terzi.

L'ufficio versa mensilmente alla Cassa l'ammontare di tale riscossione, dedotto l'aggio del 2 per cento ».

### ART. 3.

L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La percentuale sulle retribuzioni per incarichi giudiziari prevista dal n. 4 dell'articolo 17 è fissata nella misura seguente:

a) 5 per cento sulle somme fino a lire 50.000;

b) 10 per cento sulle somme eccedenti le lire 50.000 fino a lire 200.000;

c) 15 per cento sulle somme eccedenti le lire 200.000 fino a lire 500.000;

d) 20 per cento sulle somme eccedenti le lire 500.000 fino a un milione di lire;

e) 25 per cento sulle somme eccedenti un milione di lire;

f) 30 per cento sulle somme eccedenti due milioni di lire.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia agli onorari non esonera l'iscritto al pagamento della percentuale della Cassa ».